

MOZIONE DEI DELEGATI DELL'ORDINE DI ROMA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL COORDINATORE DELL'OCF

I sottoscritti Delegati Pietro Di Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditi di Castelvetero, Silvia Cappelli, Laura Arpino, Ivana Abenavoli, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Andrea Bonuomo, considerato:

- che allo stato il Coordinatore dell'OCF è eletto dai componenti dell'Assemblea dell'OCF, con elezione addirittura di terzo grado;
- che, tuttavia, al fine di assicurare maggiore rappresentatività all'Organismo Congressuale Forense si ritiene opportuno che l'elezione del Coordinatore si svolga a suffragio universale di tutti gli iscritti o, quantomeno, da parte del Congresso;

chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense delibera di modificare nel seguente modo le norme regolamentarie e statutarie che lo regolano:

In via principale

art. 6, comma 11: *"Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti dell'O.C.F. provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori quattro membri";*

art. 6, comma 12: *"Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine per ciascuno degli ulteriori quattro membri. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo";*

art. 6, comma 13: *"Non appena formato l'Ufficio di Coordinamento il Segretario fissa la data di elezione del Coordinatore dell'O.C.F., che si dovrà svolgere entro 15 giorni tramite elezione diretta da parte di tutti gli iscritti presso ciascun Ordine tra coloro che hanno proposto la propria candidatura attraverso pec, da inviarsi all'O.C.F. nei 10 giorni antecedenti. I requisiti per partecipare all'elezione di Coordinatore corrispondono a quelli previsti per i componenti dell'Assemblea. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla sua elezione".*

In subordine, ferme restando le modifiche dei commi 11 e 12 dell'art. 6

art. 6, comma 13: *"Il Coordinatore dell'O.C.F. è eletto dal Congresso, nel giorno e orario fissati dall'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso, tra coloro che hanno proposto la propria candidatura all'Ufficio di Presidenza del Congresso nel termine da questo stabilito. I requisiti per partecipare all'elezione di Coordinatore corrispondono a quelli previsti per i componenti dell'Assemblea e non è richiesto di essere delegato al Congresso. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla sua elezione".*